

LEGGE DI BILANCIO 2022 e ALTRE DISPOSIZIONI

(Legge n. 234/2021, Decreto-Legge n. 146/2021 e altri)

Principali aspetti fiscali per le imprese e i professionisti

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge n. 234/2021, legge di bilancio per l'anno 2022, di seguito «Legge di bilancio»,
- Decreto Legge n. 146/2021, di seguito «Decreto fisco-lavoro»,
- Decreto Legge n. 157/2021, di seguito «Decreto antifrodi»,
- Le disposizioni del «decreto antifrodi», applicabili di norma dal 12/11/2021, sono state trasfuse nella «Legge di bilancio 2022» che ha fatto salvi gli effetti del decreto stesso,
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, recante «Testo unico delle imposte sui redditi», di seguito T.U.II.RR..

INDICE

LA RIFORMA DELL'IRPEF

NOVITA' IN MATERIA DI IVA, FATTURAZIONE E CORRISPETTIVI

BONUS EDILIZI – LE NOVITA' SOSTANZIALI E FORMALI

IRAP – ESCLUSIONE PER LE PERSONE FISICHE IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI

ALTRE NOVITA' FISCALI

Le novità della legge di bilancio

Le novità in materia di IRPEF contenute nella legge di bilancio 2022 sono un'anticipazione di una parte della riforma fiscale oggetto di un apposita legge delega al Governo.

Le novità della legge di bilancio riguardano:

- la rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito imponibile,
- la modifica delle detrazioni d'imposta per redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo e imprese in contabilità semplificata,
- il «*bonus IRPEF*», ossia il trattamento integrativo sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (TIR),
- il coordinamento tra i nuovi scaglioni IRPEF e le addizionali regionale e comunale all'IRPEF.

Decorrenza

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF contenute nella legge di bilancio 2022 entrano in vigore il 1° gennaio 2022; le novità si applicano, quindi, a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (Modello 730/2023 o Modello REDDITI PF 2023).

Principio di cassa «allargato» (memo)

Si ricorda che i redditi di lavoro dipendente e assimilati riferiti all'anno precedente e corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo rientrano nel reddito dell'anno precedente (c.d. "principio di cassa allargato"). Le nuove disposizioni della legge di bilancio 2022 si applicano quindi anche agli emolumenti e ai compensi relativi al 2021 **corrisposti dal 13 gennaio 2022.**

Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2022 (artt. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973).

N.B.: restano applicabili le precedenti disposizioni in relazione al conguaglio di fine anno 2021 da operare entro il 28/2/2022.

I nuovi scaglioni di reddito e le nuove aliquote

Fino al 2021		Dal 2022	
Scaglioni di reddito imponibile (€)	Aliquota	Scaglioni di reddito imponibile (€)	Aliquota
Fino a 15.000	23%	Fino a 15.000	23%
Oltre 15.000 e fino a 28.000	27%	Oltre 15.000 e fino a 28.000	28%
Oltre 28.000 e fino a 55.000	38%	Oltre 28.000 e fino a 50.000	35%
Oltre 55.000 e fino a 75.000	41%	Oltre 50.000	43%
Oltre 75.000	43%	-	-

Detrazioni per redditi di lavoro dipendente (escluse pensioni)

Fino al 2021		Dal 2022	
Reddito complessivo (€)	Detrazione (€)	Reddito complessivo (€)	Detrazione (€)
Fino a 8.000	1.880 (rapp.ta al periodo lavoro) Detrazione minima: • 690 o • 1.380 (rapporti di lavoro tempo determinato)	Fino a 15.000	1.880 euro(rapp.ta al periodo lavoro) Detrazione minima: • 690 o • 1.380 (rapporti di lavoro tempo determinato)
Oltre 8.000 e fino a 28.000	978 + 902 × [(28.000 – reddito complessivo)/20.000]	Oltre 15.000 e fino a 28.000	1.910 + 1.190 × [(28.000 - reddito complessivo)/13.000] + 65 euro se reddito complessivo oltre 25.000 e fino a 28.000
Oltre 28.000 e fino a 55.000	978 × [(55.000 –reddito complessivo)/27.000] + ulteriore detrazione ex art. 2 del DL 3/2020 se reddito complessivo oltre 28.000 e fino a 40.000	Oltre 28.000 e fino a 50.000	1.910 × [(50.000 –reddito complessivo)/22.000] + 65 euro se reddito complessivo oltre 28.000 e fino a 35.000
Oltre 55.000	-	Oltre 50.000	-

Bonus IRPEF

❑ Per il 2021 il D.L n. 3/2020 prevedeva:

- un trattamento integrativo sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (T.I.R. - c.d. "Bonus IRPEF»), pari a € 1.200 per soggetti con reddito complessivo non superiore a € 28.000 (art. 1)
- un'ulteriore detrazione IRPEF per gli stessi soggetti, graduata, se il reddito complessivo è compreso tra € 28.001 e € 40.000 (art. 2).

❑ Per il 2022 la legge di bilancio prevede la conferma dell'importo massimo del T.I.R. (€ 1.200) e le seguenti novità:

- la riduzione da € 28.000 a € 15.000 del reddito complessivo cui è collegata la spettanza del T.I.R.
- il riconoscimento del T.I.R. se il reddito complessivo è compreso tra € 15.001 e € 28.000 ma a condizione che la somma delle detrazioni (D.) seguenti sia superiore all'imposta lorda:
 - D. carichi di famiglia (art. 12, T.U.II.RR.)
 - D. lavoro dipendente (art. 13, comma 1, T.U.II.RR.)
 - D. per interessi su mutui (art. 15, comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter, T.U.II.RR.)
 - D. per rate relative alle detrazioni per spese sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c), T.U.II.RR.)
 - D. per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici (art. 16-bis, T.U.II.RR.)
 - **D. previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31.12.2021.**

In questo caso il T.I.R. riconosciuto (di importo comunque non superiore a € 1.200) è pari alla differenza tra la somma delle predette detrazioni e l'imposta lorda.

❑ Dal 2022 è soppressa l'ulteriore detrazione per reddito complessivo compreso tra € 28.001 e € 40.000.

Detrazioni per redditi professionali e di impresa semplificata

La legge di bilancio 2022 interviene sulle detrazioni d'imposta disciplinate dall'art. 13, c. 5, T.U.II.RR. per i seguenti redditi:

- altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50, c. 1, T.U.II.RR. (compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, altri assegni periodici alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, ad esclusione dei redditi derivanti dagli assegni periodici ricevuti dal coniuge separato o divorziato, ecc.),
- redditi di lavoro autonomo abituale** (art. 53, T.U.II.RR.),
- redditi di impresa in contabilità semplificata** (art. 66, T.U.II.RR.),
- alcuni redditi diversi:
 - redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente
 - redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Detrazioni per redditi professionali e di impresa semplificata

Fino al 2021		Dal 2022	
Reddito complessivo (€)	Detrazione (€)	Reddito complessivo (€)	Detrazione (€)
Fino a 4.800	1.104	Fino a 5.500	1.265 euro
Oltre 4.800 e fino a 55.000	$1.104 \times [(55.000 - \text{reddito complessivo}) / 50.200]$	Oltre 5.500 e fino a 28.000	$500 + 765 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.500]$ + 50 se reddito complessivo oltre 11.000 e fino a 17.000
		Oltre 28.000 e fino a 50.000	$500 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$
Oltre 55.000	-	Oltre 50.000	-

Addizionali regionale e comunale 2022 – Termini di adozione

Per armonizzare la disciplina delle addizionali regionale e comunale con la nuova modulazione degli scaglioni IRPEF, è differito:

- ❑ al 31/3/2022 il termine entro il quale le Regioni possono aumentare l'addizionale regionale IRPEF 2022,
- ❑ al 31/3/2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, il termine entro il quale i Comuni modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF 2022.

Assegno unico universale e incidenza sulle detrazioni fiscali

E' stato introdotto l'assegno unico e universale (AUU).

L'AUU per i figli si applica a regime dall'1° marzo 2022 ed è erogato dall'INPS in seguito alla presentazione di un'apposita domanda.

Fino a tale data rimangono applicabili le misure a sostegno dei figli a carico, tra cui le detrazioni IRPEF.

A decorrere dal 1° marzo 2022:

- le detrazioni IRPEF per i figli a carico sono applicabili solo con riferimento ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni
- per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni disabili, le detrazioni IRPEF dell'art. 12 del T.U.II.RR. sono applicabili in aggiunta all'assegno unico e universale, ma vengono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni precedentemente previste per i figli a carico disabili
- sono abrogate:
 - la maggiorazione della detrazione per i figli a carico con meno di 3 anni di età,
 - la maggiorazione della detrazione in caso di almeno 4 figli a carico.

INDICE

LA RIFORMA DELL'IRPEF

NOVITA' IN MATERIA DI IVA, FATTURAZIONE E CORRISPETTIVI

BONUS EDILIZI – LE NOVITA' SOSTANZIALI E FORMALI

IRAP – ESCLUSIONE PER LE PERSONE FISICHE IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI

ALTRE NOVITA' FISCALI

Autorizzazione UE all'estensione della fattura elettronica a soggetti «minimi»/»forfettari

Il Consiglio dell'Unione Europea proroga al 31/12/2024 l'autorizzazione all'Italia a stabilire l'obbligatorietà del formato elettronico della fattura

L'U.E. ha consentito inoltre allo Stato italiano di estendere l'obbligo della fattura elettronica anche ai soggetti che beneficiano della franchigia per le piccole imprese.

Saranno, quindi, obbligati a emettere fattura in formato elettronico anche i soggetti passivi che applicano i seguenti regimi:

- regime forfetario (art. 1, c. 54 – 89, L. n. 190/2014),
- regime di vantaggio (c.d. "contribuenti minimi, art. 27, c. 1 e 2, D.L. n. 98/2011).

Tuttavia ad oggi non è stata definita la data di decorrenza dell'adempimento per tali soggetti.

Rinvio delle modifiche all' «Esterometro»

«Esterometro» vigente

I soggetti passivi IVA che emettono fatture elettroniche trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (esterometro). La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Nuovo «esterometro» – Decorrenza differita

Il decreto fisco-lavoro differisce dal 1° gennaio 2022 al **1° luglio 2022** l'efficacia delle modifiche al c.d. "esterometro", che prevedono l'invio dei dati attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi), con il formato della fattura elettronica.

Di conseguenza, solo a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 entrerà in vigore il nuovo esterometro che, si ricorda, prevede quanto segue:

- la comunicazione deve essere effettuata, in via obbligatoria, mediante SDI (Sistema di Interscambio),
- il formato adottato è il formato XML (come quello delle fatture elettroniche),
- i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni attive) dovranno essere trasmessi telematicamente **entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi**,
- i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni passive) dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Anno 2022

Conseguentemente, per le operazioni effettuate nel primo semestre 2022 la trasmissione telematica sarà ancora effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Esterometro (memo)

Alternativa

Si ricorda che anche oggi la trasmissione dei dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia non è obbligatoria nei seguenti casi:

- se è stata emessa fattura elettronica nei confronti del cessionario/committente estero (operazioni attive),
- se i documenti di acquisto ricevuti (operazioni passive) sono stati integrati o è stata emessa autofattura modalità elettronica, attraverso l'utilizzo dei codici:
 - TD17 integrazione/autofattura acquisto servizi dall'estero,
 - TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
 - TD19 integrazione/autofattura operazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti passivi extra Ue (art. art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972).

Nuovo formato invio dei dati

Per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, come detto, la comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI) secondo il formato previsto per la fattura elettronica.

Il provv. Agenzia delle Entrate n. 374343/2021 modifica le specifiche tecniche della fatturazione elettronica e dall'1/7/2022 e stabilisce che:

- i dati relativi alle operazioni **effettuate** verso soggetti non stabiliti in Italia devono essere comunicati, trasmettendo a SDI un file XML con codice destinatario "XXXXXXXXX";
- i dati relativi alle operazioni **ricevute** da soggetti non stabiliti in Italia devono essere comunicati trasmettendo a SDI i file XML contraddistinti, a seconda dei casi, dai già visti codici <TipoDocumento>:
 - TD17 integrazione/autofattura acquisto servizi dall'estero,
 - TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
 - TD19 integrazione/autofattura operazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti passivi extra Ue (art. art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972).

Operazioni attive con soggetti non stabiliti in Italia

L'invio a SDI del file XML con il codice "XXXXXXX" si potrebbe considerare "una riga dell'esterometro" e non è propriamente una fattura elettronica, con conseguenze rilevanti:

- ❑ il documento che ha natura di fattura è quello inviato al cliente (non il file XML),
- ❑ il documento inviato al cliente deve essere conservato a norma (quindi in modalità cartacea o con conservazione sostitutiva),
- ❑ differenze sanzionatorie:
 - se non viene inviata la fattura al cliente, la sanzione è per omessa fatturazione
 - se non viene inviato il file XML a SDI, la sanzione è quella di 2 euro riducibile, in caso di contestazione, a 0,67 euro,
- ❑ l'eventuale imposta di bollo, non dovrebbe essere liquidata tramite SDI, ma in modo tradizionale.

Operazioni passive con soggetti non stabiliti in Italia

Termini dal 1-7-2022

Operazione	Momento effettuazione	Emissione autofattura (termine)	Integrazione/annotazione su registro IVA vendite (termine)	Invio dati al Sdl – Esterometro (termine)
Acquisto da soggetto UE	vari		giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura/annotazione con riferimento al mese precedente	giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione
Acquisto di beni mobili da soggetto extra-UE (escluse le importazioni)	consegna o spedizione	12° giorno successivo a quello di effettuazione	giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione dell'operazione/annotazione con riferimento al mese precedente	
Acquisto di immobili da soggetto extra-UE	stipula dell'atto	12° giorno successivo a quello di effettuazione		
Servizi «generici» (diversi da quelli artt. 7-quater e 7-quinquies), ricevuti da soggetto extra-UE	<ul style="list-style-type: none"> • ultimazione del servizio • per prestazioni periodiche, data maturazione corrispettivi • pagamento (se anteriore) 	giorno 15 del mese successivo al mese di effettuazione		
Servizi non "generici", rilevanti in Italia, ricevuti da soggetto extra-UE	pagamento	12° giorno successivo a quello di effettuazione		

Nuove modalità di fatturazione agli «esportatori abituali»

Come noto, i soggetti che effettuano abitualmente operazioni con l'estero (non imponibili), i c.d. "esportatori abituali", possono acquistare beni / servizi senza applicazione dell'IVA, nel limite del "plafond disponibile« (art. 8, c.1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972).

Il Provvedimento 28/10/2021 dell'AdE definisce le **modalità di emissione** della fattura elettronica nei confronti dei predetti esportatori abituali (operazione non imponibile ex art. 8, lett. c), D.P.R. n. 633/1972).

Nella fattura elettronica devono essere riportate le consuete indicazioni:

- nel campo "**Natura**», il **codice N3.5** "*Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento*";
- il **numero di protocollo di ricezione** della dichiarazione d'intento inviata all'Agenzia delle Entrate dall'esportatore abituale.

Dal 2022 dovrà essere compilato **un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>** per ogni **dichiarazione d'intento**, come di seguito specificato:

- nel campo 2.2.1.16.1 **<TipoDato>** deve essere riportata la **dicitura "INTENTO"**
- nel campo 2.2.1.16.2 **<RiferimentoTesto>** deve essere riportato il **protocollo di ricezione** della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/"
- nel campo 2.2.1.16.4 **<RiferimentoData>** deve essere riportata la **data della ricevuta telematica** rilasciata dall'Agenzia delle entrate che contiene il protocollo.

Prestazioni sanitarie - Divieto di fatturazione elettronica

Anche per il 2022 è vietata l'emissione di fatture elettroniche per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (STS) con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al STS.

Si ricorda che le disposizioni originariamente previste per i soli soggetti obbligati all'invio al STS (iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, farmacie pubbliche e private, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, istituti di ricovero, parafarmacie, iscritti agli Albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica, ecc.) sono state estese ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Altri adempimenti rinviati

Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi con «Sistemi evoluti di incasso»

La legge consente ai soggetti che effettuano operazioni al dettaglio (art. 22, D.P.R. n. 633/1972) di assolvere mediante gli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri adottando «sistemi evoluti di incasso» dei corrispettivi, mediante carte di debito, di credito o altre forme di pagamento elettronico, che consentano la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (art. 2, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 27/2015)

La disposizione dovrebbe consentire agli esercenti che rilevano le operazioni al dettaglio di utilizzare un unico strumento per la gestione fiscale e commerciale dei corrispettivi.

Il decreto fisco-lavoro rinvia al 1° luglio 2022 la facoltà di adozione dei predetti «sistemi evoluti di incasso».

Corrispettivi inviati al STS mediante registratori telematici

Il decreto fisco-lavoro differisce al 1° gennaio 2023, l'obbligo di invio dei corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria (STS) tramite registratori telematici da parte degli esercenti del settore sanitario (farmacie, parafarmacie, ottici, ecc.).

Operazioni intracomunitarie

Il D.L.vo n. 192/2021 recepisce la direttiva UE n. 2018/1910 del 4 dicembre 2018, cosiddetta “*Quick fixes*”, che adotta alcune “soluzioni rapide” per le operazioni intracomunitarie.

Il provvedimento interviene quindi sulla normativa delle operazioni intracomunitarie prevista dal D.L. n. 331/1993 e in particolare stabilisce quanto segue:

- ❑ è introdotto il nuovo comma 2-ter dell’art. 41 che impone due condizioni affinché la cessione intracomunitaria possa considerarsi non imponibile:
 - il cessionario comunitario deve aver comunicato al cedente nazionale il numero identificativo IVA attribuitogli da uno Stato membro diverso dall’Italia
 - il cedente italiano deve aver compilato l’elenco riepilogativo INTRASTAT (art. 50, comma 6) o ne deve debitamente giustificare l’incompleta o mancata compilazione
- ❑ la disciplina per le operazioni in regime di “*call-off stock*” (o «*consignment stock*», art. 17-*bis* della direttiva 2006/112/CE) viene esplicitata nelle seguenti nuove disposizioni:
 - art. 38-*ter* per gli acquisti intra-Ue
 - art. 41-*bis* per le cessioni intracomunitarie.L’Agenzia delle Entrate aveva già riconosciuto l’applicazione del regime in esame con Ris. Min. n. 235/96 e n. 44/2000
- ❑ la disciplina delle c.d. cessioni a catena viene esplicitata nel nuovo art. 41-ter

Altre disposizioni IVA

❑ **Aliquota IVA gas naturale: si applica** l'aliquota IVA del 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali (fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022). L'aliquota del 5% non è riferibile all'utilizzo del gas naturale per autotrazione.

❑ **Operazioni non imponibili**

Come noto, costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili IVA, i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile IVA (art. 69, c. 1, D.P.R. n. 633/1972).

Il «decreto fisco lavoro» stabilisce nell'ambito delle citate prestazioni non imponibili, non rientrano i servizi di trasporto resi a **soggetti diversi**:

- dall'esportatore
- dal titolare del regime di transito
- dall'importatore
- dal destinatario dei beni
- dal prestatore dei servizi non imponibili ex art. 9, c. 1, n. 4), D.P.R. n. 633/1972 (trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, trasporti di beni in importazione quando i corrispettivi dei servizi di spedizione sono inclusi nella base imponibile IVA, servizi relativi alle operazioni doganali).

La nuova disposizione ha effetto dal 1° gennaio 2022.

INDICE

LA RIFORMA DELL'IRPEF

NOVITA' IN MATERIA DI IVA, FATTURAZIONE E CORRISPETTIVI

BONUS EDILIZI – LE NOVITA' SOSTANZIALI E FORMALI

IRAP – ESCLUSIONE PER LE PERSONE FISICHE IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI

ALTRE NOVITA' FISCALI

Bonus edilizi

La legge di bilancio introduce le seguenti novità:

- proroga generalizzata dei termini finali delle finestre temporali agevolate previste dalle diverse discipline per i singoli *bonus* edilizi,
- modifiche concernenti le singole discipline del «superbonus» (art. 119, D.L. n. 34/2020), del «*bonus* facciate» (art. 1, c. da 219 a 223, L. n. 160/2019) e del «*bonus* mobili» (art. 16, c. 2, D.L. n. 63/2013),
- nuovo *bonus* edilizio *ad hoc* per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche,
- modifiche alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo applicato dal fornitore in fattura o per la cessione del credito d'imposta (art. 121, D.L. n. 34/2020),
- introduzione di disposizioni finalizzate a potenziare i controlli preventivi sulle comunicazione delle opzioni sconto fattura/cessione del credito presentati telematicamente all'Agenzia delle Entrate e in generale sulle cessioni dei crediti di imposta corrispondenti ai *bonus* edilizi ed alle agevolazioni emergenziali anti-COVID.

Proroghe generalizzate al 31 dicembre 2024

I *bonus* edilizi vigenti, per i quali la legge di bilancio ha disposto la proroga al 31/12/2024, sono:

- la detrazione IRPEF 36%, nella misura temporaneamente potenziata al 50%, per interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, T.U.II.RR),
- il «sisma *bonus*» (art. 16, c. 1-bis e ss., D.L. n. 63/2013), con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi,
- il «*bonus* mobili» (art. 16, c. 2, D.L. n. 63/2013),
- l'«ecobonus», di cui all'art. 14, D.L. n. 63/2013, con riguardo sia alle detrazioni 50-65%, sia con riguardo alle detrazioni 70-75% del c.d. "ecobonus parti comuni", ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal c. 2-quater 1, per gli interventi relativi alle parti comuni dell'edificio e applicazione congiunta dell'ecobonus e del sismabonus,
- il «*bonus verde*» (art. 1, cc. 12 – 15, L. n. 205/2017).

Proroghe specifiche

❑ **Superbonus** (art. 119, D.L. n. 34/2020, termine finale originario 30/6/2022), è spostato il termine finale dell'agevolazione in modo differenziato e **solo** con riguardo ad alcune tipologie di interventi:

➤ **al 31/12/2025** per gli interventi effettuati;

- da condomìni
- oppure da persone fisiche che possiedono l'intero edificio oggetto degli interventi (l'edificio può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari)
- da persone fisiche, su unità immobiliari site all'interno del condominio o dello stesso edificio interamente posseduto, oggetto degli interventi di cui ai punti precedenti (c.d. "interventi trainati")

Per questi interventi la detrazione si applica nella misura del 110% fino al 31/12/2023, nella misura del 70% per le spese sostenute nel 2024 e nella misura del 65% per le spese sostenute nel 2025

➤ **al 31/12/2022**, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari "indipendenti e autonome", o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi "trainanti" ai fini del superbonus.

Il beneficio spetta a condizione che alla data del 30/6/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

❑ **Bonus facciate** (art. 1, c. da 219 – 223, L. 160/2019) il termine finale dell'agevolazione scade il **31/12/2022**.

Modifiche alle discipline previgenti (1/2)

La legge di bilancio prevede novità formali e sostanziali rispetto alle discipline vigenti fino sino al 31/12/2021, con riguardo ai seguenti *bonus* edilizi

❑ **Superbonus** (art. 119, D.L. n. 34/2020).

Le principali novità:

- visto di conformità obbligatorio (art. 119 c.11), anche nel caso di fruizione del superbonus come ordinaria detrazione fiscale. E' esclusa dal visto di conformità la dichiarazione presentata sulla base della "pre-compilata" dall'Ade, oppure tramite il sostituto di imposta (vd. successivo approfondimento),
- un decreto del Ministro della Transizione ecologica (entro il 9.2.2022) deve stabilire i valori massimi ai fini dell'attestazione della congruità delle spese sostenute "per talune tipologie di beni»,
- i prezziari individuati dal D.M. 6.8.2020 "Requisiti" (prezzari regionali e prezzari DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell'attestazione di congruità sulle spese sostenute per:
 - interventi di riduzione del rischio sismico,
 - rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il *bonus* facciate)
 - interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%),
- per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 la ripartizione annuale della detrazione passa da 5 a 4 quote annuali.

Modifiche alle discipline previgenti (2/2)

❑ **Bonus facciate** (art. 1, c. da 219 a 223, L. n. 160/2019)

Riduzione al 60% della percentuale di detraibilità delle spese agevolate sostenute nel 2022, rispetto al 90% che era stato applicabile sulle spese agevolate sostenute nel 2020 e 2021.

❑ **Bonus mobili** (art. 16, c. 2, D.L. n. 63/2013)

Riduzione del *plafond* massimo di spese agevolate che passa dai 16.000,00 euro per le spese sostenute nel 2021, a:

- 10.000,00 euro, massimo, per le spese sostenute nel 2022
- 5.000,00 euro, massimo, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.

Super bonus - Estensione visto di conformità (*focus*)

Il «Decreto antifrodi», le cui disposizioni sono trasfuse nella legge di bilancio, prevede che per il superbonus il visto di conformità diventa obbligatorio anche nel caso in cui si intenda fruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.

Il visto di conformità non è obbligatorio nel caso di:

- dichiarazione precompilate presentate direttamente dal contribuente all'Agenzia delle Entrate;
- dichiarazione presentata tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.

Entrata in vigore

In base all' art. 5 del «Decreto antifrodi» le disposizioni introdotte sono entrate in vigore il 12/11/2021.

Successivamente il decreto è stato abrogato ma il testo è stato trasfuso nella Legge di bilancio che ha reso validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto antifrodi.

Detraibilità delle spese per il visto di conformità

Le spese sostenute per l'apposizione del visto di conformità, anche nel caso in cui il contribuente fruisca del superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi sono detraibili (art. 119, c. 15, D.L. n. 34/2020).

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Chiarimenti forniti dell'AdE:

- il visto di conformità trova applicazione per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali, cui si applica il "criterio di cassa", con riferimento alle spese sostenute dal 12/11/2021,
- l'obbligo non riguarda le spese sostenute nel 2020 indicate nelle dichiarazioni dei redditi presentata nel 2021 anche se presentata dopo l'11 novembre 2021,
- per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di competenza, il visto si applica alle spese sostenute con riferimento alle fatture emesse dal 12/11/2021,
- il visto riguarda solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione del 110%. Non sussiste l'obbligo di apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi, bensì si rende necessario sulla documentazione che dà diritto al superbonus 110%,
-
- rimane fermo che se il contribuente è obbligato a richiedere il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi, il visto sull'intera dichiarazione assorbe l'obbligo riguardante il visto di conformità sui dati relativi alla documentazione riferita al superbonus.

Bonus eliminazione barriere architettoniche

È Introdotto un *bonus* edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Caratteristiche del *bonus*:

- ❑ detrazione IRPEF/IRES nella misura del 75% sulle spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per le spese oggetto degli interventi agevolati,
- ❑ oggetto degli interventi: realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti di edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

In caso di sostituzione dell'impianto danno diritto alla detrazione anche le spese per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

- ❑ tetto massimo di spese agevolate:
 - 50.000,00 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari "indipendenti e autonome" site in edifici plurifamiliari,
 - per interventi riferiti a parti comuni di edifici composti da più unità immobiliari:
 - 40.000,00 euro per il numero di unità immobiliari, per edificio composto da 2 a 8 unità immobiliari
 - 30.000,00 euro per il numero di unità immobiliari, per edificio composto da più di 8 unità immobiliari,
- ❑ la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo,
- ❑ è possibile esercitare le opzioni per sconto sul corrispettivo o cessione del credito.

Modifiche alla disciplina opzione cessione/sconto

Con riferimento alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, esercitate in relazione ai *bonus* edilizi (c.d. «interventi optabili»), sono previste le seguenti novità:

❑ **proroga dei termini di operatività della disciplina delle opzioni**

La possibilità di esercitare le opzioni sconto corrispettivo/cessione del credito (art. 121, D.L. n. 34/2020) è estesa alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 (fino al 2025 per il superbonus),

❑ **ampliamento delle detrazioni per cui è possibile esercitare le opzioni**

Rientrano nell'opzione sconto corrispettivo/cessione del credito anche i seguenti interventi:

- interventi di superamento delle barriere architettoniche
- interventi di realizzazione di posti auto nuovi,

❑ **è previsto l'obbligo generalizzato di visto di conformità e di attestazione di congruità sulle spese agevolate il cui credito divenga oggetto di opzione sconto corrispettivo/cessione del credito. Per i bonus diversi dal superbonus, il visto di conformità dei dati e l'attestazione di congruità delle spese non si applicano quando, alternativamente, gli interventi:**

- rientrano tra le opere classificate come attività di edilizia libera (art. 6 del D.P.R. 380/2021, del D.M. 2 marzo 2018, oppure della normativa regionale);
- sono di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro.

L'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione rimane sempre in caso di sconto corrispettivo/cessione del credito riferito al *bonus* facciate.

❑ **detraibilità delle spese sostenute per visto di conformità e attestazione di congruità:** per tutti gli «interventi optabili», sono detraibili le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e per l'attestazione di congruità delle spese.

Riepilogo bonus con facoltà di cessione/sconto corrispettivo

Bonus edilizi

Detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, c. 1 del TUIIRR)	<p>Solo per quel che concerne i seguenti interventi agevolati:</p> <ul style="list-style-type: none">• manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali (lett. a) dell'art. 16-bis c. 1 del T.U.II.RR.);• manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali (lett. b) dell'art. 16-bis c.1 del T.U.II.RR.);• installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati negli impianti (lett. h) dell'art. 16-bis del T.U.II.RR.);• <u>realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (lett. d) dell'art. 16-bis c. 1 del T.U.II.RR.).</u>
Ecobonus	Tutti gli interventi di efficienza energetica (art. 14 del D.L. n. 63/2013)
Sismabonus	Tutti gli interventi di miglioramento sismico (art.16 c 1-bis - 1-septies del D.L. n. 63/2013)
Bonus facciate	Tutti gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (art. 1 c 219 e 220, L. n. 160/2019)
Bonus colonnine di ricarica veicoli	Interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter D.L. n. 63/2013)
Barriere architettoniche	interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, <i>bonus 75%</i> (art. 119-ter, D.L. n. 34/2020)

Entrata in vigore novità visto conformità e attestazione congruità

Ai sensi dell'art. 5 del «decreto antifrodi» le disposizioni viste sono entrate in vigore il 12/11/2021; come detto il testo del «decreto antifrodi» è stato trasfuso nella legge di bilancio che ha stabilito che "restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157".

L'obbligo «generalizzato» di apporre il visto di conformità e l'attestazione di congruità delle spese (art. 121, c. 1-ter, D.L. n. 34/2020) si applica quindi, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'AdE a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del «decreto antifrodi»).

L'Agenzia, tuttavia, ha chiarito che l'obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione dell'opzione e l'obbligo di attestazione della congruità delle spese non sussiste per i contribuenti che prima dell'entrata in vigore del decreto non hanno provveduto alla comunicazione all'AdE e che prima del 12/11/2021:

- abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico e
- abbiano esercitato l'opzione per la cessione:
 - attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario,
 - oppure
 - per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione.

Controlli su cessioni/sconto

Controlli preventivi

L'AdE può sospendere fino a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi della D.L. n. 34/2020, articoli 121 (avente ad oggetto i crediti edilizi) e 122 (avente ad oggetto i crediti emergenziali) e che presentano profili di rischio (controllo preventivo); i profili di rischio sono individuati con apposito provvedimento.

Il provv. AdE n. 340450/2021 stabilisce regole per l'attuazione delle suddette disposizioni. In sintesi:

❑ **Sospensione fino a 30 giorni delle comunicazioni di opzione**

l'Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere fino a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni delle opzioni e delle cessioni anche successive alla prima che presentano profili di rischio

❑ **Esito dell'attività di controllo - Effetti delle comunicazioni**

- in caso di siano confermati i rischi di cui sopra: **la comunicazione si considera non effettuata**
- in caso non siano confermati i rischi oppure siano decorsi i 30 giorni del periodo di sospensione, la comunicazione produce i suoi effetti.

Controlli successivi

Ai fini del controllo delle agevolazioni e dei contributi previsti dalla legislazione emergenziale anti covid gestiti dell'AdE, possono essere utilizzati i poteri in materia di IVA e di imposte sui redditi.

Per l'eventuale contestazione l'AdE notifica avviso di recupero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Riepilogo visto conformità e attestazione congruità

Detrazione	Visto di conformità		Attestazione congruità spese	
	Prima del 12/11/2021	Dopo il 12/11/2021	Prima del 12/11/2021	Dopo il 12/11/2021
Superbonus (110%)	obbligatorio nei casi di cessione/sconto	obbligatorio (escluso nei casi di precompilata o 730 con assistenza sostituto)	obbligatoria	obbligatoria
Bonus facciate (di qualunque importo e disciplina edilizia)	-	obbligatorio nei casi di cessione/sconto	-	obbligatoria nei casi di cessione/sconto
Altre detrazioni per interventi "edilizi» optabili	-	obbligatorio nei casi di cessione/sconto	obbligatoria per i soli interventi iniziati dal 6/10/2020 per riqualificazione energetica	obbligatoria nei casi di cessione/sconto
Altre detrazioni per interventi "edilizi « optabili (diversi del superbonus 110% e facciate): <ul style="list-style-type: none"> • fino a 10.000 € • in edilizia libera 	-	-	obbligatoria per i soli interventi iniziati dal 6/10/2020 per riqualificazione energetica	-

INDICE

LA RIFORMA DELL'IRPEF

NOVITA' IN MATERIA DI IVA, FATTURAZIONE E CORRISPETTIVI

BONUS EDILIZI – LE NOVITA' SOSTANZIALI E FORMALI

IRAP – ESCLUSIONE PER LE PERSONE FISICHE IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI

ALTRE NOVITA' FISCALI

Imprenditori individuali e professionisti - Esclusione dall'IRAP

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, l'IRAP non sia più dovuta da tutte le persone fisiche esercenti:

- attività commerciali (ex art. 3, c. 1, lett. b), D. lgs. n. 446/1997),
- arti professioni (ex art. 3, c. 1, lett. c,) D. lgs. 446/1997).

Si ricorda che, anche prima del 1° gennaio 2022, tali soggetti non erano assoggettati ad IRAP qualora, in via alternativa:

- si avvalgono del regime forfetario (L. n. 190/2014) o di quello di vantaggio (D.L. n. 98/2011),
- siano privi di autonoma organizzazione (art. 2, D. lgs. n. 446/1997).

La nozione di «assenza di autonoma organizzazione» è stata indicata in via interpretativa dalla Giurisprudenza.

Gli adempimenti relativi al 2021

Nel 2022 le persone fisiche esercenti attività d'impresa ed arti e professioni, in relazione a quanto dovuto per l'anno di imposta 2021 (ultimo anno fiscale), dovranno:

- presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30/11/2022,
- versare entro il 30/6/2022 il saldo IRAP anno 2021 (oppure, entro il 22/8/2022 con la maggiorazione dello 0,4%).

Gli stessi contribuenti non dovranno evidentemente versare acconti IRAP relativi all'anno 2022.

I soggetti passivi IRAP dall'anno 2022

Continueranno ad essere assoggettati a IRAP i soggetti passivi, diversi dalle persone fisiche, previsti dal D. lgs. n. 446/1997, ossia:

- società di capitali, società cooperative, società europee di cui al regolamento CE 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento CE 1435/2003
- enti commerciali (inclusi i *trust*, esercenti attività commerciali)
- società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società (es. società di armamento e società di fatto)
- società semplici e associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni (es. studi associati)
- enti privati non commerciali (ivi inclusi i *trust* non esercenti attività commerciali)
- stabili organizzazioni, basi fisse o uffici di soggetti non residenti
- amministrazioni Pubbliche, ecc.

INDICE

LA RIFORMA DELL'IRPEF

NOVITA' IN MATERIA DI IVA, FATTURAZIONE E CORRISPETTIVI

BONUS EDILIZI – LE NOVITA' SOSTANZIALI E FORMALI

IRAP – ESCLUSIONE PER LE PERSONE FISICHE IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI

ALTRE NOVITA' FISCALI

Innalzamento limite annuo compensazione/rimborso crediti

La legge di bilancio 2022 dispone «a regime» l'innalzamento a 2 milioni di euro del limite riferito all'ammontare dei crediti d'imposta e contributivi che, nel corso di ciascun anno solare, sono:

- ❑ utilizzati in compensazione "orizzontale" nel modello F24 (art. 17, D.lgs. n. 241/1997),
- ❑ rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata" (D.M. 567/1993).

Il nuovo limite decorre dal 1° gennaio 2022.

Restano fermi gli altri vincoli previsti in materia di compensazione, ossia:

- per le compensazioni di crediti per un importo superiore a 5.000,00 euro annui, l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione (o in alternativa, sottoscrizione dell'organo di revisione legale), salvi gli esoneri normativi,
- la presentazione preventiva della dichiarazione,
- l'effettuazione della compensazione dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione,
- l'utilizzo dei servizi telematici dell'AdE per la presentazione del modello F24.

Agevolazioni per pubblici esercizi e «ambulanti»

Esenzione dal Canone unico e di concessione

Dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 sono rispettivamente esonerati dal pagamento, rispettivamente, del canone unico e dal canone di concessione:

- le imprese di pubblico esercizio (art. 5, L. n. 287/1991) titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico,
- i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali su aree pubbliche.

Esenzione imposta di bollo per nuove occupazioni di suolo pubblico

Dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 non è dovuta l'imposta di bollo sulle domande di nuove concessioni per l'occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica, mediante istanza all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria (procedura semplificata).

Grazie per l'attenzione

Avv. Giampaolo Foresi

tributario@unione.milano.it

NOTA BENE:

I riferimenti e i contenuti normativi della presentazione sono aggiornati alla data del 20 gennaio 2022.

La presentazione sintetica è di supporto ad una esposizione orale: i contenuti non possono essere adeguatamente interpretati se non accompagnati dal relativo commento.